

**Soluzioni  
per il tuo  
lavoro**



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## **Vittoria con te - Copertura catastofale obbligatoria per imprese**

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"  
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

PB.NI00.531032 CGA - EDZ 3122025.0

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 03/12/2025



**Vittoria**  
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,  
GRAZIE per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

**Vittoria con te – Copertura catastrofale obbligatoria per imprese** è il prodotto assicurativo per le imprese soggette all'obbligo di assicurazione contro le calamità naturali e gli eventi catastrofici, ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della Legge n. 213/2023.

Il prodotto è composto da tre garanzie, vendute sempre assieme:

- indennizzo per terremoto;
- indennizzo per frana;
- indennizzo per alluvione, inondazione, esondazione.

Per agevolare la lettura e la comprensione della polizza (contratto) abbiamo predisposto delle Condizioni di Assicurazione suddivise in due documenti, con il relativo glossario.

Nel primo documento, chiamato "Sezione Rischi Catastrofici", trovi le norme che regolano le singole garanzie. C'è poi una parte delle Condizioni di Assicurazione, chiamata "Il contratto dalla A alla Z", dove trovi le norme generali che regolano il contratto.

Per avere ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a rivolgerti al tuo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, non acquisti solo una copertura assicurativa, ma puoi contare sul supporto e la consulenza di professionisti esperti del settore, in grado di assisterti per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente,

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle Condizioni di Assicurazione trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata per questo riquadro.

I box di consultazione sono degli spazi che hanno lo scopo di:

- chiarire, anche con esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione;
- evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo tieni sempre in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Nelle Condizioni di Assicurazione trovi delle frasi evidenziate con uno **sfondo pieno tono su tono**.

Tali frasi indicano:

- oneri e obblighi di comportamento a tuo carico;
- nullità e decadenze del contratto;
- limitazioni all'operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

## AREA RISERVATA DEDICATA AI CLIENTI DI VITTORIA.

Sul sito web di Vittoria Assicurazioni è presente un'Area Riservata dedicata solo ai Clienti. L'accesso è libero e gratuito.

Puoi accedere all'Area Riservata anche con lo smartphone, scaricando gratuitamente l'App Myvittoria da AppStore o Google Play.

La registrazione al servizio permette di gestire la propria posizione assicurativa in modo facile e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Nell'area riservata puoi:

<b>monitorare</b> la polizza.		<b>gestire</b> i pagamenti e i rinnovi.	
<b>pagare</b> l'assicurazione on line.		<b>modificare</b> , sospendere la polizza.	
<b>inviare</b> documenti, scaricare moduli, chiedere assistenza.		<b>monitorare</b> premi e pratiche di sinistri.	

Registrarti all'area riservata è facile. Basta seguire questi semplici passaggi:

- clicca sul pulsante "Accedi";
- inserisci il PIN provvisorio, ricevuto via mail, SMS o tramite l'Intermediario, insieme al Codice Fiscale / P.IVA.

Se ha smarrito il PIN provvisorio, puoi recuperarlo facilmente con la procedura "Password dimenticata? Clicca qui".

Se invece non hai mai ricevuto il PIN provvisorio oppure hai smarrito quello consegnato dall'Intermediario, puoi registrarti con un clic sul pulsante "Registrati" e poi inserisci i seguenti dati:

- Numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva;
- Codice Fiscale o Partita IVA;
- Numero di cellulare;
- Indirizzo e-mail valido.

Registrati subito all'Area Riservata e scopri il mondo dei servizi che Vittoria Assicurazioni ha pensato per te!

# Indice

<b>SEZIONE RISCHI CATASTROFALI</b>	<b>4</b>
<b>GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo</b>	<b>5</b>
<b>OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>8</b>
<b>1 - Cosa è assicurato?</b>	<b>8</b>
1.1 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE (Legge n. 213/2023)	8
1.2 - INDENNIZZO PER FRANA (Legge n. 213/2023)	8
1.3 - INDENNIZZO PER TERREMOTO (Legge n. 213/2023)	8
1.4 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	8
<b>2 - Cosa NON è assicurato?</b>	<b>9</b>
<b>3 - Ci sono limiti di copertura?</b>	<b>9</b>
3.1 - ESCLUSIONI	9
3.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	10
3.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	11
<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?</b>	<b>12</b>
<b>4 - Gestione del Sinistro</b>	<b>12</b>
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	12
4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	12
4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	12
4.4 - MANDATO DEI PERITI	12
4.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	13
4.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE	14
4.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	15
4.8 - ANTICIPO INDENNIZZO	15
4.9 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	15
4.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE	16
<b>TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>17</b>
<b>APPENDICE NORMATIVA</b>	<b>18</b>
<b>SEZIONE IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z</b>	<b>21</b>
<b>IL CONTRATTO DALLA “A” ALLA “Z”</b>	<b>22</b>
<b>1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?</b>	<b>22</b>
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	22
1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	22
1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	23
1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	23
1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	23
1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	24
<b>2 - Come mi assicuro?</b>	<b>24</b>
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE	24

2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO .....	24
2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DELLA POLIZZA .....	24
2.4 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO .....	24
2.5 - IMPOSTE E TASSE .....	24
2.6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE .....	25
2.7 - FORO COMPETENTE .....	25
2.8 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE .....	25
2.9 - PRESCRIZIONE .....	25
2.10 - SOSTITUZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO .....	25
2.11 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE .....	26
2.12 - COASSICURAZIONE .....	26
2.13 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE .....	26
<b>APPENDICE NORMATIVA .....</b>	<b>27</b>

**Vittoria con te**

**Copertura  
Catastrofale  
Obbligatoria**

**Sezione  
"RISCHI CATASTROFALI"**



**Vittoria**  
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

## GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

### LE PARTI

- **Contraente**  
Sei tu, il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza** e ha l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**  
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

### DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Annualità assicurativa**  
Periodo che va dalla data di effetto alla data di scadenza della **polizza**.
- **Allagamento**  
Presenza, all'interno del **fabbricato**, di acqua accumulata in un luogo di solito asciutto, a seguito di:
  - formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua dovuti ad un eccesso di precipitazioni atmosferiche;
  - fuoriuscita d'acqua, esclusa quella dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, o ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
- **Alluvione, inondazione, esondazione**  
Fuoriuscita d'acqua da:
  - usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali;
  - argini di corsi naturali ed artificiali;
  - laghi e bacini;
  - reti di drenaggio artificiale.La fuoriuscita d'acqua è causata da eventi atmosferici naturali. Può essere anche temporanea e con trasporto o mobilitazione di sedimenti, anche ad alta densità.
- **Assicurato**  
Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Beni assicurati**  
**Fabbricato, contenuto, terreni** come indicato in **polizza** con la relativa **somma assicurata**.  
L'assicurazione comprende anche i beni che sono:
  - in locali non comunicanti, se questi sono nello stesso complesso immobiliare indicato in **polizza**;
  - sottotetto, all'aperto e sui piazzali, se entro i recinti dell'impresa assicurata;
  - a bordo di veicoli in sosta, anche di terzi. Sono escluse le operazioni di carico e scarico;
  - in luoghi diversi e presso terzi, per: deposito, lavorazione, riparazione, esposizioni, fiere e mostre, nel territorio della Repubblica Italiana.
- **Contenuto**  
I seguenti beni che l'impresa impiega (a qualsiasi titolo) per l'esercizio dell'attività:  
Attrezzature industriali e commerciali
  - macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti;
  - impianti e mezzi di sollevamento, pesa, di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;
  - altri impianti non compresi nella definizione di **fabbricato**.Impianti e macchinari
  - tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico;
  - qualsiasi tipo di impianto idoneo per l'esercizio dell'attività.Altri beni
  - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
  - schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
  - modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
- **Evento catastrofale**  
I seguenti eventi catastrofali, per i quali è obbligatoria la copertura assicurativa per le imprese <sup>(1)</sup>:
  - **terremoto**;
  - **alluvione, inondazione, esondazione**;
  - **frana**.Sono considerate come "singolo evento" le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
- **Fabbricato**

L'intera costruzione edile dell'immobile indicato in **polizza**.

Sono comprese:

- opere murarie e di finitura, inclusi **fissi e infissi**;
- opere di fondazione o interrate;
- impianti idrici ed igienici;
- impianti elettrici fissi;
- impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria;
- impianti di segnalazione e comunicazione;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato, inclusi cancelli, recinzioni, fognature.

Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, allora sono coperte anche le eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Il **fabbricato** può essere costituito anche da più corpi:

- tra loro separati o contigui,
- comunicanti o no,
- aperti su uno o più lati o incompleti nei **serramenti**,
- con diverse altezze entro e fuori terra.

- **Fissi**

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

- **Frana**

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, anche se tali movimenti non derivano da infiltrazioni di acqua.

- **Furto**

Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale <sup>(2)</sup>.

- **Garanzia**

Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Indennizzo**

Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.

- **Infissi**

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.

- **Polizza**

Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Primo rischio assoluto**

Forma di assicurazione che indennizza senza applicazione della **regola proporzionale** <sup>(3)</sup>.

- **Regola proporzionale**

Se, al momento del **sinistro**, il valore dei **beni assicurati** (valore accertato) è superiore a quello assicurato, **Vittoria** paga un **indennizzo** ridotto in funzione del rapporto tra valore assicurato e valore accertato <sup>(4)</sup>.

- **Rigurgito**

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

- **Rischio**

Probabilità che accada un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Scoperto**

Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).

- **Serramenti**

Strutture mobili (esterne o interne) in legno, ferro ed alluminio che servono a chiudere finestre e porte, tetti o soffitti.

- **Sezione**

Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.

- **Sinistro**

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Somma assicurata**

Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le **garanzie** prestate.

- **Terremoto**

Movimento improvviso e repentino della crosta terrestre, causato da fattori interni.

Le Autorità competenti stabiliscono con provvedimenti le aree interessate dal sisma, localizzate dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

L'assicurazione copre i **beni assicurati** che sono all'interno delle suddette aree.

- **Terreni**

Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

- **Valore intero**

Forma di copertura che copre tutto il valore dei **beni assicurati**.

Si applica la **regola proporzionale** <sup>(5)</sup>.

# OGGETTO DEL CONTRATTO

## 1 - Cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

È assicurata l'impresa indicata in **polizza (Contraente)**, soggetta all'obbligo di assicurazione contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali (Legge n. 213/2023 <sup>(6)</sup>).

Le **garanzie** coprono i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto dagli **eventi catastrofali** che si verificano sul territorio della Repubblica Italiana.

Le **garanzie** sono nella forma:

- a **valore intero** per il **fabbricato** e il **contenuto**;
- a **primo rischio assoluto** per i **terreni**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Il **premio** delle **garanzie** è calcolato in base all'attività dell'impresa e alle caratteristiche del **fabbricato** (ad esempio: anno di costruzione, numero di piani, destinazione d'uso) che hai dichiarato quando hai sottoscritto la **polizza** (dichiarazioni riportate in **polizza**). Pertanto, **se al momento del sinistro:**

– la tua dichiarazione risulta inesatta e

– il **premio** della **polizza** risulta minore di quello calcolato in base alla diversa tariffa applicabile,

Vittoria riduce l'**indennizzo** in proporzione al rapporto tra **premio di polizza** e il nuovo **premio di tariffa**.

Resta valido quanto previsto all'articolo "**ASSICURAZIONE PARZIALE**" e all'articolo "**DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**" presente nel documento "**Il contratto dalla A alla Z**".

In **polizza** sono sempre presenti le **garanzie** di seguito illustrate.

### 1.1 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE (Legge n. 213/2023)

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati**, causati da **alluvione, inondazione e esondazione**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

### 1.2 - INDENNIZZO PER FRANA (Legge n. 213/2023)

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **frana**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

### 1.3 - INDENNIZZO PER TERREMOTO (Legge n. 213/2023)

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **terremoto**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

## 1.4 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Le **garanzie** operano se il **fabbricato** (anche quando non è assicurato) rispetta tutti i seguenti requisiti:

- è adibito alla sola attività dell'impresa indicata in **polizza**. Sono comprese tutte le operazioni complementari e accessorie all'attività principale e necessarie alla stessa;
- è situato nel territorio della Repubblica Italiana;
- è in buone condizioni di statica e manutenzione;
- non è gravato da abuso edilizio o da abuso sorto dopo la data di costruzione o costruito in carenza delle autorizzazioni previste;
- è conforme a norme di legge o altre disposizioni tecniche (inclusi obblighi di manutenzione);
- il suo utilizzo non è sospeso o vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle Autorità.

## 2 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture assicurative.

Non sono assicurabili:

- imprese non soggette all'obbligo di assicurazione contro le calamità naturali e gli **eventi catastrofali** (Legge n. 213/2023)
- **fabbricati** con una o più delle seguenti caratteristiche:
  - situati fuori del territorio della Repubblica Italiana;
  - gravati da abuso edilizio o da abuso sorto dopo la data di costruzione o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste;
  - non conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, inclusi obblighi di manutenzione;
  - il cui utilizzo è sospeso o vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle Autorità.

## 3 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- **eventi per i quali non è prestata la garanzia;**
- **franchigie e scoperti;**
- **limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla polizza.**

### 3.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non indennizza i seguenti danni:

- che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, occupazione militare, invasione, terrorismo, sabotaggio organizzato, atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;
- che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai **beni assicurati** a seguito degli **eventi catastrofali**
- relativi a rotture di dighe o canali artificiali;
- da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti. Esclusione non valida se tali circostanze sono effetto diretto del sinistro sui **beni assicurati**;
- causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste, gelo o neve;
- da cedimento o smottamento del terreno. Esclusione non valida per cedimento o smottamento causato da **frana**;
- conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da **furto**, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei **beni assicurati**;
- causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici. Esclusione non valida se tali circostanze sono connesse al diretto effetto del **sinistro** sui **beni assicurati**;
- ai **beni assicurati** posti all'aperto. Esclusione non valida per gli impianti fissi per natura e destinazione;
- alle merci;
- ai beni "off-shore";
- ad aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri.
- a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
- ad aeromobili, droni e natanti, che non sono oggetto dell'attività;
- a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
- a beni mobili o immobili in leasing e/o noleggio, anche presso terzi, se assicurati con **polizza** specifica;
- che derivano da eventi relativi a energia nucleare, uso di armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Anche se i danni sono direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli **eventi** assicurati, sono comunque esclusi **indennizzi** in relazione a beni, calamità naturali, eventi catastrofali e danni non richiamati in maniera esplicita da:

- legge n. 213/2023, art.1, comma 101;
- decreto MEF-MIMIT, di cui all'art. 1 comma 105 della predetta legge;
- **garanzie** presenti in **polizza**.

Sono inoltre esclusi:

- **sinistri** relativi a beni o a attività in violazione della normativa applicabile;
- spese di demolizione e sgombero.

Inoltre, la garanzia "INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE" esclude i danni causati:

- da **allagamento** e bombe d'acqua (Flash Floods);
- da penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata;
- da variazione della falda freatica;
- da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento;
- da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del **fabbricato** oggettivamente riscontrabile;
- da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o **rigurgito** di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili. Esclusione non valida se tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'**alluvione, inondazione, esondazione**;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto dell'**alluvione, inondazione, esondazione** sul **fabbricato** assicurato;
- qualsiasi altra causa che deriva dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Inoltre, la garanzia "INDENNIZZO PER FRANA" esclude i danni causati:

- da **terremoto, alluvione, inondazione, esondazione**, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- da frane già note o potenzialmente già note ad eccezione delle frane attivate dagli eventi sismici o di **alluvione, inondazione, esondazione** che sono comprese nelle **garanzie "INDENNIZZO PER TERREMOTO" e "INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE"**;
- da distacco di roccia graduale;
- da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- a immobili:
  - costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi;
  - dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della **polizza**.

Inoltre, la garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO" esclude i danni causati:

- da **allagamento**, mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina;
- da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza, valanghe o slavine;
- da **alluvione, inondazione e esondazione**;
- agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente **polizza**;
- in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto del **terremoto** sul **fabbricato** assicurato;
- qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

### **3.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI**

#### Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550

#### Esempio di applicazione dello scoperto

Scoperto = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200;
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo).

Vittoria applica le franchigie e gli scoperti indicati in polizza.

### 3.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

#### Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga al massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga al massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga al massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

Vittoria applica i limiti di indennizzo per sinistro indicati in polizza.

Ad eccezione dei casi previsti dal Codice civile per le spese di salvataggio <sup>(7)</sup>, per nessun motivo Vittoria paga una somma maggiore di quella assicurata in polizza.

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

### 4 - Gestione del Sinistro

*Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

#### 4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. **Vittoria** ti rimborsa le relative spese. Ti rimborsa anche le spese per i guasti alle cose assicurate, causati da te o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare i danni <sup>(8)</sup>.

Entro 5 giorni devi:

- avvisare **Vittoria** o l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- avvisare le altre imprese assicuratrici, se hai altre polizze che coprono lo stesso **rischio**.

Inoltre devi:

- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a un'indennità. Se **Vittoria** ti autorizza, puoi conservare le tracce ed i residui fino alla rilevazione dei danni.
- preparare un elenco dettagliato dei danni subiti con l'indicazione della qualità, quantità e valore (anche approssimativo) delle cose distrutte o danneggiate. Se richiesto da **Vittoria**, devi anche fornire i particolari delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** e indicare il loro valore. Devi mettere a disposizione i tuoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento richiesto da, necessario a **Vittoria** e ai periti per le indagini e verifiche.

Se non rispetti uno (o più) degli obblighi previsti in questo articolo puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto all'**indennizzo** <sup>(9)</sup>.

#### 4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'**indennizzo** se:

- esageri con dolo l'ammontare del danno;
- dichiari danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nascondi, sottrai o manometti cose salvate;
- utilizzi, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alteri con dolo le tracce ed i residui del **sinistro**;
- faciliti l'evoluzione (progresso) del **sinistro**.

#### 4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere concordato in modo diretto tra il **Contraente** e **Vittoria**.

Oppure, se richiesto da una delle due **Parti**, il danno può essere concordato tramite due periti.

I due periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dal **Contraente**.

In caso di disaccordo fra i due periti o su richiesta di uno di loro, i periti nominano un terzo perito.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni.

Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:

- una delle **Parti** non nomina il proprio perito;
- i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito. Quelle del terzo perito sono divise a metà.

#### 4.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti:

- a) indagano su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- b) verificano la correttezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
- c) riferiscono se, al momento del **sinistro**, esistono circostanze aggravanti del **rischio** non comunicate

dal **Contraente**;

- d) verificano se il **Contraente** ha rispettato gli obblighi di cui al precedente articolo *“OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO”*;
- e) verificano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- f) determinano il valore che le cose assicurate hanno al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo *“DETERMINAZIONE DEL DANNO”*;
- g) stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I risultati delle perizie, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza di essi (in caso di perizia collegiale) sono raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna **Parte**. Al verbale sono allegati le stime dettagliate.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere f) e g) sono valide per entrambe le **Parti**. Le **Parti** rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali. Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo.

I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

## **4.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Per il **contenuto**, **Vittoria** determina il danno secondo il criterio del “Valore a nuovo”, di seguito illustrato.

### **Definizioni**

- “Valore a nuovo”: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove e uguali o equivalenti per uso e rendimento economico. Sono comprese le spese di trasporto, montaggio e le spese fiscali.
- “Deprezzamento”: la riduzione del “Valore a nuovo”, determinata in relazione a:
  - tipo;
  - qualità;
  - funzionalità;
  - rendimento;
  - stato di manutenzione;
  - altre circostanze concomitanti.
- “Valore allo stato d'uso”: il “Valore a nuovo” al netto del “Deprezzamento”.

### **Determinazione del danno al contenuto**

- si applica il “Deprezzamento” alla spesa necessaria per rimpiazzare (sostituire) le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate. Si detrae da tale risultato:
  - il valore delle cose illese;
  - il valore residuo delle cose danneggiate;
  - gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si calcola il supplemento che, aggiunto all'importo di cui sopra, determina l'**indennizzo** complessivo calcolato in base al criterio del “Valore a nuovo”.

### **Il supplemento di indennizzo è riconosciuto all'Assicurato:**

- una volta completata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite da **sinistro** (o su altra area del territorio nazionale se non c'è un aggravio per **Vittoria**);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, a meno di comprovata forza maggiore:
  - entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
  - entro 18 mesi quando l'**indennizzo** è superiore al 50% della **somma assicurata**;

per il **contenuto** relativo a reparto in normale stato di attività.

Le disposizioni del successivo articolo “ASSICURAZIONE PARZIALE” si applicano come di seguito indicato.

Se, al momento del **sinistro**, la **somma assicurata** indicata in **polizza** è:

- superiore o uguale al “Valore a nuovo”, il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto per intero;
- compresa tra il “Valore allo stato d'uso” e il “Valore a nuovo”, il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto solo in parte, in proporzione all'eccedenza rilevata rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il “Valore a nuovo”;
- uguale o inferiore al “Valore allo stato d'uso”, il supplemento di **indennizzo** è nullo e si applica in modo integrale quanto indicato all'articolo “ASSICURAZIONE PARZIALE”.

#### Esempio di determinazione del supplemento di indennizzo al momento del sinistro

- Valore a nuovo € 150.000
- Valore allo stato d'uso (al momento del sinistro) € 100.000
- Supplemento di Indennizzo € 50.000.

Esempi	Somma assicurata	Confronto	Supplemento Indennizzo riconosciuto
1	€ 150.000	La somma assicurata è uguale al valore a nuovo	€ 50.000
2	€ 120.000	La somma assicurata è maggiore del valore al momento del sinistro ma inferiore al valore a nuovo	€ 20.000
3	€ 90.000	La somma assicurata è minore del valore al momento del sinistro	€ 0

#### 4.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Vale per la forma di copertura a **valore intero**.

Se al momento del **sinistro** la **somma assicurata** è inferiore al valore del **bene** stimato in base all'articolo "DETERMINAZIONE DEL DANNO":

- fino al 15% di differenza (insufficienza), **Vittoria** non applica la **regola proporzionale**;
- oltre al 15% di insufficienza, **Vittoria** applica la **regola proporzionale** solo per l'eccedenza rispetto al 15%;

**Vittoria** non applica la regola proporzionale a danni di importo inferiore a € 5.000

#### Esempio 1

Somma assicurata: € 95.000

Valore del fabbricato al momento del sinistro: € 100.000

Importo del danno: € 20.000

Insufficienza: €5.000 (5,3% della somma assicurata)

L'insufficienza è inferiore al 15%, quindi non si applica la regola proporzionale. Il danno viene interamente liquidato: € 20.000.

#### Esempio 2

Somma assicurata: € 85.000

Valore al momento del sinistro: € 100.000

Importo del danno: € 20.000

Insufficienza: € 15.000 (17,6% della somma assicurata)

L'insufficienza è superiore al 15%

Si applica la regola proporzionale per l'eccedenza rispetto al 15%.

Somma assicurata + 15% = €97.750

Danno indennizzabile = € 20.000 x 97.750/100.000 = € 19.550.

## 4.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

### Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo** all'**Assicurato** entro 15 giorni dall'accettazione dell'atto (da parte dell'**Assicurato**).

Su richiesta dell'**Assicurato**, e solo ai fini dell'**indennizzo**, quanto sopra indicato si può applicare a ciascuno dei **beni assicurati** considerato a sé stante (come se ogni bene è assicurato con una distinta polizza). A tale scopo i periti incaricati redigono, per ciascun bene danneggiato, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati sono considerati come acconti, dunque soggetti a conguaglio, su quanto nel caso risulta dovuto da **Vittoria** come **indennizzo** totale.

## 4.8 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'**Assicurato** può chiedere a **Vittoria** un anticipo dell'importo della liquidazione se:

- non ci sono contestazioni sull'**indennizzo** o sul suo presunto importo;
- si prevede un **indennizzo** complessivo di almeno € 40.000.

L'importo di tale anticipo è pari al 50% dell'importo minimo da pagare in base alle risultanze acquisite.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, l'anticipo è pagato solo se l'**Assicurato** dimostra che non esiste nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo "ESCLUSIONI".

**Vittoria** paga l'anticipo dopo 90 giorni dalla denuncia del **sinistro**, se sono passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Quando ci sono le condizioni per l'applicazione del "Valore a nuovo" di cui all'articolo "DETERMINAZIONE DEL DANNO", l'acconto è determinato senza applicazione del "Valore a nuovo". Tuttavia, dopo 90 giorni dal pagamento dell'**indennizzo** relativo al valore che le cose avevano al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** può ottenere un anticipo sul supplemento che gli spetta. L'anticipo è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

## 4.9 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo le **Parti** posso esercitare azioni, ragioni e diritti che derivano dalla **polizza**.

Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni.

Gli atti così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.

Il pagamento dell'**indennizzo** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **4.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE**

Se per lo stesso **sinistro** e per la stessa cosa danneggiata valgono più **scoperti** o più **franchigie**:

- per gli **scoperti** si considera quello con percentuale più elevata;
- la **franchigia** è considerata come un importo minimo che resta a carico dell'Assicurato.

## TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
<p>Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno.</p> <p>Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.</p>	<p>Avvisare <b>Vittoria</b> o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.</p>	<p>Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore.</p> <p>Mettere a disposizione di <b>Vittoria</b> o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).</p>

## APPENDICE NORMATIVA

*In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.*

- (1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge n. 213/2023 e relativo decreto attuativo del MEF-MIMIT.
- (2) Codice penale – Art. 624 – Furto  
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.  
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.  
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).  
  
Codice penale – Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo  
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.  
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.  
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.  
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.
- (3) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale.  
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- (4) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale.  
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- (5) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale.  
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- (6) Legge 30 dicembre 2023, n. 213, Articolo 1, commi da 101 a 112.  
101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.  
102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.  
103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilita'.

104. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

105. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalita' di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonche' di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualita' e, sentito l'IVASS, le modalita' di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacita' di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.

106. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

107. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

108. Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. e' autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilita' della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110.

109. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 108 e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 267.

110. Per le finalita' di cui ai commi 108 e 109 e' istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata altresì con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative, come risultanti dalla contabilita' della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.

111. Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

112. All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «e' trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, al netto dei costi sostenuti dalla predetta società per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilita' della medesima società».

(7) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(8) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(9) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Vittoria con te**

**Copertura  
Catastrofale  
Obbligatoria**

## **Sezione “IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z”**



**Vittoria  
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

## IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

In questo documento ci sono le norme specifiche che regolamentano la **polizza**. Si applicano inoltre le norme di legge. Nell'Appendice Normativa si trovano i testi completi degli articoli citati in questo documento ed applicabili alla **polizza**.

### 1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

In questa parte del documento trovi gli obblighi previsti dalla **polizza** per il **Contraente**, l'**Assicurato** e per **Vittoria**.

#### 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Cosa si intende per "rischio"?

Come riportato nel glossario, in ambito assicurativo si definisce rischio la probabilità che si verifichi un evento che può generare un sinistro.

Ad esempio, è un rischio per l'assicurato subire un danno all'immobile sede dell'impresa in seguito a terremoto.

Prima della conclusione della **polizza**, **Vittoria** ti chiede alcune informazioni essenziali per una corretta valutazione del **rischio** da assicurare. Tali informazioni fanno parte della **polizza**.

Devi quindi dare a **Vittoria** informazioni precise e complete. Se non lo fai:

- la copertura assicurativa potrebbe cessare;
- o potresti perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo**.

La materia è regolata dal Codice Civile <sup>(1)</sup>.

#### 1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le informazioni che hai dato quando hai sottoscritto la **polizza** possono cambiare nel tempo. Se succede, devi subito comunicarlo a **Vittoria**, perché potrebbe variare il **rischio**.

Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

Se il rischio diminuisce, **Vittoria** può scegliere se:

- recedere dalla **polizza**. In questo caso, **Vittoria** ti avvisa con un mese di anticipo e ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta;
- mantenere l'assicurazione. In questo caso, **Vittoria** riduce il **premio** a partire da quello successivo alla tua comunicazione.

Se il **rischio** aumenta (aggravamento), **Vittoria** può recedere dalla **polizza**. Se non comunichi a **Vittoria** l'aggravamento del **rischio**, puoi perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo** a meno che tale omissione è avvenuta in buona fede.

La materia è regolamentata dal Codice Civile <sup>(2)</sup>.

#### Esempio di aggravamento del rischio

Sei un imprenditore che ha assicurato il fabbricato per i rischi catastrofali.

Il fabbricato ha un solo piano.

Durante il contratto viene costruito un secondo piano. In questo caso il rischio di danno da terremoto è maggiore e devi quindi subito comunicarlo a Vittoria che può recedere dal contratto o proporti di modificarlo.

### 1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se tu **Contraente** sottoscrivi con altre compagnie delle polizze per coprire gli stessi rischi della **polizza** con Vittoria, devi comunicarlo a Vittoria. Se non lo comunichi a Vittoria, e fai questo con dolo, perdi il diritto all'**indennizzo**.

Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

**Vittoria**, entro 30 giorni dalla tua comunicazione, può recedere dalla **polizza**, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso, **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta.

In caso di **sinistro**, devi avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

La materia è regolamentata dal Codice Civile <sup>(3)</sup>.

### 1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il **Contraente** è diverso dall'**Assicurato**:

- gli obblighi della **polizza** spettano al **Contraente**, esclusi quelli che per la loro natura possono essere rispettati solo dall'**Assicurato**;
- i diritti della **polizza** spettano all'**Assicurato**. Il **Contraente** può farli valere solo con il consenso esplicito dell'**Assicurato**.

La materia è regolamentata dal Codice Civile <sup>(4)</sup>.

#### Esempio di obbligo:

- il **Contraente** deve firmare la polizza e pagare il premio;

#### Esempi di diritti

- Il **Contraente** richiede modifiche del contratto;
- l'**Assicurato** riscuote l'**indennizzo**.

### 1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per comunicare con Vittoria devi inviare lettera raccomandata o PEC:

- all'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
- oppure ai seguenti recapiti:
  - Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
  - vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

## 1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Vittoria ha il diritto di visitare l'impresa e le cose assicurate e tu o l'Assicurato dovete fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

## 2 - Come mi assicuro?

In questa parte trovi nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali Vittoria offre le **garanzie** previste dalla **polizza**.

### 2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

Devi pagare la prima rata di **premio**, o l'eventuale **premio** unico, alla consegna della **polizza**.

Le rate successive devi pagarle alle scadenze previste dalla **polizza**.

Puoi pagare il **premio** presso:

- l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- oppure la sede di Vittoria.

Vittoria ti rilascia la ricevuta di pagamento con la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il **premio**.

Puoi pagare il **premio** anche con addebito su conto corrente o carta di credito.

Trovi le modalità di pagamento delle rate nei seguenti documenti allegati alla **polizza**:

- "SEPA Direct Debit", se scegli l'addebito su conto corrente;
- Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito", se scegli l'addebito su carta di credito.

La presente **polizza** stipulata a prescindere ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Vale comunque:

- quanto riportato nell'articolo "ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI"

### 2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

La **polizza** entra in vigore dalle ore 24 del giorno in cui firmi la **polizza** e paghi il **premio**, o altra data successiva indicata in **polizza**.

Devi pagare i **premi** successivi al primo entro 15 giorni dalla loro scadenza. Se non lo fai, Vittoria sospende l'assicurazione e la riattiva dalle ore 24 del giorno in cui paghi il **premio**.

La materia è regolamentata dal Codice Civile <sup>(5)</sup>.

Il **premio** deve essere pagato per intero anche se è frazionato in due o più rate.

### 2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DELLA POLIZZA

La **polizza** ha durata annuale.

Giunta alla sua naturale scadenza e in assenza di disdetta comunicata da una delle **Parti**, la **polizza** prosegue per 1 anno (per ciascuna proroga).

Le **Parti** devono comunicare l'eventuale disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza e con le modalità di cui all'articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

### 2.4 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo**, le **Parti** possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Il preavviso va inviato con le modalità indicate all'articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

Vittoria, entro 15 giorni dall'efficacia del recesso, ti rimborsa la parte di **premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso.

Se la comunicazione di recesso avviene meno di 30 giorni prima dalla scadenza del **premio** o di una rata di **premio**, non devi pagare il **premio** (o la rata), e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza. Se il **premio** o la rata viene comunque pagata, Vittoria ti restituisce la parte del **premio** imponibile (netto imposte) non goduta.

### 2.5 - IMPOSTE E TASSE

Il **premio** è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **Contraente**.

## 2.6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è regolamentato in maniera esplicita dalla **polizza**, valgono le norme di legge.

## 2.7 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative a questa **polizza** il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** se diverso.

## 2.8 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

In caso di controversie relative alla **polizza**, se non si riesce a trovare una soluzione amichevole, prima di iniziare un'azione giudiziale ed avviare quindi un processo, bisogna tentare una mediazione <sup>(6)</sup>.

La **Parte** che richiede la mediazione:

- sceglie l'**organismo di mediazione** presso cui si svolgerà il tentativo di mediazione, che può svolgersi anche in forma telematica (via web);
- indica nella richiesta i dati identificativi dell'oggetto della controversia, ad esempio numero e data del sinistro, numero della **polizza**;
- comunica all'**organismo di mediazione** l'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica a **Vittoria** della relativa istanza: [mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it);
- chiede all'**organismo di mediazione** un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'**organismo di mediazione** scelto.

## 2.9 - PRESCRIZIONE

I diritti che derivano dalla **polizza** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda <sup>(7)</sup>.

Cosa si intende per "prescrizione"?

La prescrizione comporta la perdita del diritto ad essere risarciti dopo un certo arco temporale. In altre parole, esiste un termine entro il quale bisogna richiedere l'indennizzo dopo il verificarsi di un evento dannoso (sinistro). Trascorso questo periodo di tempo, l'Assicurato perde tale diritto e non può più esercitarlo.

Esempio:

Un terremoto ha provocato danni ai macchinari con cui viene svolta l'attività.

Se denuncio l'accaduto a Vittoria:

- entro 2 anni da quando è accaduto l'evento, ho diritto alle prestazioni previste dalla polizza;
- oltre 2 anni da quando è accaduto l'evento, non ho diritto alle prestazioni previste dalla polizza.

## 2.10 - SOSTITUZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al contratto deve essere pattuita in forma scritta e sottoscritta dalle **Parti**.

## 2.11 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

Tu stipuli la **polizza** per te ed i tuoi eredi, che sono tutti obbligati a rispettarla fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione dell'eredità, la **polizza** continua con l'erede o con gli eredi cui sono state assegnate le attività od i beni oggetto del **rischio**.

La **polizza**:

- in caso di fusione della tua azienda, continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita;
- nei casi di trasformazione, di cambio di denominazione o di ragione sociale, continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale;
- nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione della tua azienda, continua fino alla chiusura della liquidazione.

Tu, i tuoi eredi/aventi causa, dovete comunicare a **Vittoria** le variazioni di cui sopra entro 15 giorni da quando si verificano. **Vittoria**, nei 30 giorni successivi, può recedere dal **contratto** con preavviso di 15 giorni.

In caso di risoluzione anticipata dalla **polizza** per la vendita dell'azienda o variazione del **Contraente**, devi pagare a **Vittoria**:

- il **premio** relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento in cui hai comunicato la circostanza che ha originato la risoluzione;
- le eventuali rate di **premio** arretrate.

## 2.12 - COASSICURAZIONE

Se il **rischio** relativo alla **polizza** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse paga la prestazione in proporzione alla rispettiva quota, come risulta in **polizza**, esclusa ogni responsabilità solidale.

## 2.13 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, devi avvisare **Vittoria** e indicare:

- la data di inizio del trasloco;
- la località di destinazione.

Le **garanzie** sono prestate in entrambe le località (di origine e di nuova destinazione), per un periodo massimo di 30 giorni dalla data del trasloco. Alla fine di tale periodo le **garanzie** operano solo per la nuova località.

Restano valide:

- le disposizioni dell'Articolo 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del **rischio**;
- le esclusioni previste nelle singole **sezioni**.

## APPENDICE NORMATIVA

*In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.*

- (1) **Codice Civile - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave**  
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.  
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.  
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.  
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- Codice Civile - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave**  
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.  
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- Codice Civile - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi**  
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
- (2) **Codice Civile - Art.1897 - Diminuzione del rischio**  
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.  
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
- Codice Civile - Art.1898 - Aggravamento del rischio**  
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.  
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.  
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.  
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.  
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- (3) **Codice Civile - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(4) Codice Civile - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(5) Codice civile - Art.1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(6) In base all'Art.5 del Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 N°28 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

a) dall'[articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#);

b) dall'[articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#);

c) dall'[articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#);

d) dall'[articolo 2, comma 24, lettera b\), della legge 14 novembre 1995, n. 481](#).

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice de consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

(7) Codice civile - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

PAGINA IN BIANCO

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.**

Società per Azioni | Sede Via Ignazio  
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale  
Sociale Euro 68.297.833 interamente  
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del  
Registro Imprese di Milano 01329510158  
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di  
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I  
N.1.00014 | Società facente parte delGruppo  
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei  
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
della Capogruppo Yafa S.p.A.



**Vittoria**  
Assicurazioni

Chi protegge se stesso, protegge gli altri.

1921